

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1299-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

(V. Stampato n. 1299)

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 30 novembre 1988 (V. Stampato Camera n. 3504)

modificato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 1989

Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Revisione dei ruoli degli ufficiali
ed incremento degli organici
della Guardia di finanza**

Art. 1.

1. È istituito il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, i cui organici sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai citati servizi.

Art. 2.

1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti, mediante separati concorsi per titoli ed esami, dai:

a) giovani, di età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado;

b) sottufficiali della Guardia di finanza, di età non superiore ad anni ventotto in servizio permanente, in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e delle specializzazioni e qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale della Guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con decreti del Ministro delle finanze, nei quali sono indicati:

- a) il numero dei posti messi a concorso divisi per specializzazione;
- b) il termine per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;
- c) la composizione delle commissioni giudicatrici, le quali sono nominate con decreto del Ministro delle finanze;
- d) i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame;
- e) le modalità di svolgimento del concorso e quelle di formazione delle graduatorie;
- f) i programmi delle prove d'esame.

3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso non può superare il 10 per cento dell'organico del ruolo speciale.

4. Per partecipare ai concorsi di cui al comma 1, lettera a), i candidati non devono essere stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali o disciplinari o per inettitudine alla vita militare.

5. Ai concorsi di cui al comma 1, lettera b), non possono partecipare i sottufficiali che abbiano riportato nella loro carriera un giudizio di «inferiore alla media» o «insufficiente» o giudizi equivalenti.

6. I candidati ai concorsi di cui al comma 1 sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale del ruolo di cui al comma 1 dell'articolo 1.

7. I titoli da valutare sono i seguenti:

- a) possesso del diploma di Istituto tecnico nautico o aeronautico;
- b) possesso di brevetto civile di pilota di aliante, di brevetti civili o militari di pilota di elicottero o di aereo;
- c) periodi di imbarco, superiori ad un anno, svolti con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o di ufficiale di coperta; il periodo di servizio militare di leva svolto nella Marina militare in qualità di ufficiale di complemento - Corpo di Stato Maggiore;
- d) riconoscimenti al valor militare o civili, attestati di pubbliche benemeranze al

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

valore o al merito civile, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

8. Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura generale ed in prove orali di geografia e matematica, nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media.

9. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui al comma 1. Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

Art. 3.

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2 sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza e frequentano, in qualità di allievi, due anni di corso. Lo svolgimento dei corsi è stabilito nel regolamento interno dell'Accademia.

2. Le materie ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

3. Al termine del secondo anno di corso è attribuita ad ogni allievo la classifica finale ed in base ad essa è formata la graduatoria. La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo ha luogo secondo l'ordine di graduatoria e decorre da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato.

4. Agli allievi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

5. Conseguita la nomina a sottotenente, gli ufficiali del ruolo speciale svolgono un corso di applicazione della durata di un anno, durante il quale sono inviati alla frequenza dei corsi di specializzazione necessari per il successivo impiego nei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Il mancato superamento di uno dei predetti corsi comporta la cessazione dell'appartenenza al ruolo degli ufficiali del servizio permanente e la conseguente iscrizione nel

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai parigrado aventi la stessa anzianità assoluta.

7. I programmi delle materie di insegnamento da impartire durante il corso di applicazione, le modalità di svolgimento dello stesso, nonché le modalità di invio ai corsi di specializzazione sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

8. Ai sottotenenti del corso di applicazione si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

Art. 4.

1. L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ha luogo, secondo le forme e con le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge, sino al grado di colonnello.

2. Il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle finanze determina per ciascun grado gli ufficiali del ruolo speciale, eccettuati i sottotenenti, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali è regolato dalle norme di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, estesa alla Guardia di finanza dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Art. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del presente articolo, gli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, di cui al comma 1 dell'articolo 6, in possesso della specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota di elicottero o di specialista di elicottero possono chiedere di essere immessi nel ruolo speciale.

2. Il passaggio nel citato ruolo avverrà, con i criteri di cui al presente articolo, previo giudizio di idoneità espresso da una Commissione composta dal Comandante in seconda, da due ufficiali generali e da due colonnelli in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. La Commissione dovrà pronunciarsi sull'idoneità dell'ufficiale ad essere impiegato nel servizio aereo o navale, in relazione al grado rivestito.

3. L'immissione a domanda nel ruolo speciale avverrà nel numero dei posti stabiliti per ogni grado, da tenente colonnello a tenente, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il numero delle domande di passaggio nel ruolo speciale superi il numero previsto dal decreto di cui al comma 3, è data la precedenza secondo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

5. Del passaggio nel ruolo speciale non possono beneficiare i tenenti colonnelli con una anzianità di grado, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, superiore a cinque anni.

6. Il trasferimento nel nuovo ruolo avverrà conservando l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio. A parità di anzianità l'ordine di iscrizione nel ruolo speciale avverrà seguendo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

Art. 6.

1. Il ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza di cui alla tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338, assume la denominazione di «Ruolo normale».

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale, compresi quelli di cui all'articolo 11, sono stabiliti in conformità alla tabella 2 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

3. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo la progressione indicata nella tabella 3 allegata alla presente legge.

4. La tabella 5 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modifi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

1. *Identico.*

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale sono stabiliti in conformità alla tabella 2 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituita dalla tabella 4 allegata alla presente legge.

Art. 7.

1. L'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni.

Art. 8.

1. Il punto 6) dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente:

«6) possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;».

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza è ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perchè abbia raggiunto i limiti di età, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 10.

1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza, compresi quelli di cui all'articolo 11, sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 23.681;

b) militari di truppa n. 37.800.

2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1°

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanziari della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

a) sottufficiali n. 23.631;

b) appuntati e finanziari n. 37.300.

2. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge.

Art. 11.

1. L'attività di vigilanza e di controllo sugli organi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulla conservazione e trasporto dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza.

2. A tal fine le aliquote di personale destinate all'attività di cui al comma 1 sono così stabilite:

- a) ufficiali inferiori n. 5;
- b) sottufficiali n. 50;
- c) finanziari n. 500.

3. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Sono a carico della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli assegni, le competenze accessorie, le indennità, nonché ogni altro onere connesso all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale di cui al comma 2. Al relativo onere complessivo valutabile, per gli anni 1989, 1990 e 1991, in lire annue 18 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

«Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.

Soppresso.

2. *Identico.*

3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

4. *Identico.*

Art. 12.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

limitatamente ai giovani che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per i giovani che non abbiano superato il ventitreesimo anno di età, detto requisito va riferito alla data di scadenza del bando di concorso».

Art. 13.

1. Per la nomina a tenente del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza l'espressione «marescialli maggiori» prevista dall'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212, si intende riferita, relativamente al concorso bandito nell'anno 1985, anche ai marescialli maggiori richiamati in temporaneo servizio.

Art. 14.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato a regime in lire annue 257.000 milioni.

2. Per gli anni 1989, 1990 e 1991, all'onere valutato, rispettivamente, in lire 24.100 milioni, in lire 30.100 milioni ed in lire 76.600 milioni, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA 1
(prevista dagli articoli 1 e 4)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO SPECIALE

G R A D O	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodo minimo di comando o di attribuzioni richiesto ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				a scelta	ad anzianità		
Colonnello	4	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	32	-	scelta	7	-	2 anni (b)	1 (a)
Maggiore	16	-	anzianità	-	3	-	-
Capitano	40	-	scelta	9	-	2 anni (c)	4
Tenente	} 36	-	anzianità	-	7	-	-
Sottotenente		-	anzianità (d)	-	-	-	-

(a) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno; nessuna nel quinto;

(b) due anni di comando di unità navale o di comando di stazione navale o di comando equipollente o due anni di comando di gruppo aereo o di sezione aerea o di comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; tale requisito non è richiesto per gli ufficiali superiori che transitano nel ruolo speciale e che abbiano compiuto nel ruolo normale il periodo di comando previsto dalla tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

(c) due anni di imbarco o due anni di comando di sezione aerea o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente;

(d) la promozione al grado di tenente si consegue dopo due anni dalla nomina a sottotenente.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA 1

(prevista dagli articoli 1 e 4)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO SPECIALE

Identica.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 6, comma 2)ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA
RUOLO NORMALE

G R A D O	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di Divisione	-	-	8 (b)	-	-
Generale di Brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	19	1 o 2 (c)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	64	5	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (e)	335	12 o 13 (d)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	-	180	-	-
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	571	45	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	581	-	-
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (f)		-	-

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Fino al 30 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 5. Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 7. Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari ad 8.

(c) Dal 1992 ciclo di tre anni: una promozione nel primo e nel secondo anno; due promozioni nel terzo anno.

(d) Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo.

(e) I periodi - inferiori ai due anni - trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

(f) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 6, comma 2)ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA
RUOLO NORMALE

G R A D O	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (c)
Generale di Divisione	-	-	8 (b)	-	-
Generale di Brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	19	1 o 2 (c)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	64	5	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (e)	335	12 o 13 (d)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	-	180	-	-
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	571	45	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	576	-	-
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (f)		-	-

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Fino al 30 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 5. Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 7. Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari ad 8.

(c) Dal 1992 ciclo di tre anni: una promozione nel primo e nel secondo anno; due promozioni nel terzo anno.

(d) Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo.

(e) I periodi - inferiori ai due anni - trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.

(f) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA 3

(prevista dall'articolo 6, comma 3)

**PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA**

G R A D O	ORGANICI AL 1° GENNAIO		
	1989	1990	1991
Generale di Brigata	19	19	19
Colonnello	63	64	64
Tenente Colonnello	326	330	335
Maggiore	171	175	180
Capitano	553	562	571
Tenente e sottotenente	558	567	581

Per il raggiungimento dei volumi organici, nella presente tabella, nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1989, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

b) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste al 1° gennaio 1989 al grado di generale di brigata e di colonnello, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rispettivamente il primo colonnello ed il primo tenente colonnello già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni a generale ed a colonnello da conferire nel 1989 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

c) a maggiore: quattro promozioni, rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, e cinque promozioni al 1° gennaio 1991, ad aumento di organico in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste per il 1° gennaio 1989, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1989, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA 3

(prevista dall'articolo 6, comma 3)

**PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA**

G R A D O	ORGANICI AL 1° GENNAIO		
	1989	1990	1991
Generale di Brigata	19	19	19
Colonnello	63	64	64
Tenente Colonnello	326	330	335
Maggiore	171	175	180
Capitano	553	562	571
Tenente e sottotenente	558	567	576

Per il raggiungimento dei volumi organici, nella presente tabella, nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1989, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

b) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste al 1° gennaio 1989 al grado di generale di brigata e di colonnello, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rispettivamente il primo colonnello ed il primo tenente colonnello già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni a generale ed a colonnello da conferire nel 1989 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

c) a maggiore: quattro promozioni, rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, e cinque promozioni al 1° gennaio 1991, ad aumento di organico in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste per il 1° gennaio 1989, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1989, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA 4

(prevista dall'articolo 6, comma 4)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO
PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

G R A D O	NUMERO MASSIMO
Generale di Corpo d'Armata	-
Generale di Divisione	8 (a)
Generale di Brigata	25
Colonnello	100
TOTALE ...	133

(a) A decorrere dal 31 dicembre 1992.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA 4

(prevista dall'articolo 6, comma 4)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO
PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

Identica.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA 5
(prevista dall'articolo 10)

C A T E G O R I A	ORGANICI AL 1° GENNAIO				
	1989	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	18.081	19.681	21.681	23.681
Militari di truppa	35.020	35.520	36.060	36.760	37.800

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA 5
(prevista dall'articolo 10)

C A T E G O R I A	ORGANICI AL 1° GENNAIO				
	1989	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	18.031	19.631	21.631	23.631
Appuntati e finanzieri	35.020	35.020	35.560	36.260	37.300